

MESSAGGIO

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio,
concernente lo stanziamento di un sussidio straordinario
a favore delle Casse malati per l'anno 1963

(del 20 settembre 1963)

Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,

Il decreto legislativo 16 dicembre 1957 concedeva alle Casse malati pubbliche del Cantone un sussidio annuo straordinario di Fr. 2,75 per ogni membro e per ogni anno intero; alle Casse malati private tale sussidio era accordato nella misura di Fr. 1,15 e per uguale periodo di tempo. Il successivo decreto del 14 novembre 1961 ne prorogava la validità per il 1962.

Il costante aumento della cura medica, comprovato dalle statistiche raccolte dal concordato delle Casse malati svizzere, induceva il potere legislativo cantonale a riconoscere con il decreto legislativo del 29 novembre 1962 un rafforzamento del criterio di sussidiamento straordinario portando gli indici del concorso finanziario cantonale, per unità di assicurato, a Fr. 3,50 rispettivamente a Fr. 1,50.

Le condizioni generali di aumento del costo della vita, assunte quali basi di rivendicazioni dal corpo medico, convinsero il Consiglio di Stato, dopo laboriose trattative con le parti interessate, di adottare una nuova tariffa medica che, a distanza di circa un decennio dalla precedente, contemplatesse un aumento medio dei minimi e dei massimi del 25 %.

Poichè non è ignota l'incidenza finanziaria nei bilanci delle Casse malati, in particolare di quelle pubbliche, dell'aggravio causato dall'aumento tariffario, e ben si conoscono le risultanze deficitarie oramai croniche dei conti di chiusura delle Casse malati, si giustifica appieno, per questo anno di preparazione al nuovo regime assicurativo, il concorso sussidiario dello Stato. Nella valutazione della misura di tale concorso, potrebbe parere che lo stesso debba essere adeguato all'aumento del 25 % dei minimi e dei massimi tariffari. Giova a tale proposito indicare che negli effetti l'aumento teorico indicato ha comportato un onere maggiore, poichè l'indice del costo delle singole prestazioni è cresciuto, spostandosi più sensibilmente dal minimo verso il massimo.

Le conseguenze dell'aumento tariffario hanno perciò comportato un aumento del costo della prestazione commesso dall'Autorità, entro i limiti della tariffa, alla discrezione convenzionale delle parti.

E' stato appurato che con la revisione della tariffa delle prestazioni mediche il costo medio delle stesse abbia effettivamente superato il 30 %.

Questi motivi, sorretti dalla più ampia conclusione, che le condizioni finanziarie delle Casse malati debbano essere favorite prima del loro inserimento nella imminente e nuova struttura organizzativa, persuadono il Consiglio di Stato a proporre un adeguamento, nella misura del 50 %, del sussidio straordinario.

Alle Casse malati pubbliche dovrebbe essere accordato per il 1963 un sussidio straordinario di Fr. 5,25 (3,50 + 1,75); alle Casse malati private dovrebbe essere accordato per il 1963 un sussidio straordinario di Fr. 2,25 (1,50 + —,75).

Tenuto conto dei dati consuntivi del 1962 il sussidio straordinario per il 1963 importerebbe a :—

1. Casse malati pubbliche :

membri 98.409 x 3,50 = Fr. 344.431,50
x 1,75 = Fr. 172.215,75 Fr. 516.647,25

2. Casse malati private :

membri 64.426 x 1,50 = Fr. 96.639,—
x 0,75 = Fr. 48.319,50 Fr. 144.958,50

Fr. 661.605,75

con una maggiore spesa nei confronti del 1962 di Fr. 220.698,75 (Fr. 661.605,75 — Fr. 440.907,—).

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione del migliore ossequio.

Il Presidente :

Ghisletta

p. o. Il Cancelliere :

Beati

Disegno di

DISEGNO LEGISLATIVO
concernente lo stanziamento di un sussidio straordinario
a favore delle Casse malati per l'anno 1963

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 20 settembre 1963 n. 1162 del Consiglio di Stato,

decreta:

Art. 1. — Per l'anno 1963 alle Casse malati pubbliche del Cantone è concesso un sussidio straordinario di Fr. 5,25 per ogni membro.

Art. 2. — Alle Casse malati private riconosciute dalla Confederazione e svolgenti attività nel Cantone è concesso un sussidio straordinario di Fr. 2,25 per ogni membro. Con i sussidi cantonali le Casse malati private devono determinare proporzionalmente le quote individuali e aumentare le prestazioni ai loro associati domiciliati nel Cantone. La richiesta e l'accettazione del sussidio cantonale comportano per le Casse l'obbligo di sottostare alle disposizioni emanate dall'Autorità cantonale.

Art. 3. — Il versamento del sussidio straordinario si fa contemporaneamente a quello ordinario fissato dall'art. 10 bis del testo unico 20 aprile 1949 della legge sull'assicurazione contro le malattie e gli infortuni. Per la determinazione del sussidio straordinario fanno stato le disposizioni contenute negli art. 10 ter e 10 quater del citato testo unico della legge cantonale.

Art. 4. — E' concesso per l'anno 1963 un credito straordinario di Fr. 670.000,—, da inscrivere alla voce 2.1103.01 delle uscite del Dipartimento delle opere sociali, divisione dell'igiene.

Art. 5. — Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il presente decreto entra in vigore con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

